



Via XX Settembre, 34- 19121 LA SPEZIA  
Tel. 0187/77.03.33 - Fax 0187/77.03.41 - email: [info@conservatoriopuccini.com](mailto:info@conservatoriopuccini.com)

Prot. 2503/D1

La Spezia, lì 13/05/2019

## **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO E LA CONSULTA DEGLI STUDENTI Triennio 2019-2022**

Vista la legge del 21 dicembre 1999 n° 508 di Riforma della Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n° 132 che ha approvato il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n. 508;

Visto lo Statuto del Conservatorio di Musica "Giacomo Puccini" della Spezia e in particolare l'art. 7;

Considerato che con il termine dell'a.a. 2018/2019 scade il mandato del Consiglio Accademico regolarmente eletto e costituito per il periodo 2016-2019;

Considerato altresì che scade altresì il mandato della Consulta degli Studenti regolarmente eletta e costituita per il periodo 2016-2019;

### **SI EMANA**

Il seguente Regolamento che disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti il Consiglio Accademico e la Consulta degli Studenti del Conservatorio "G. Puccini" della Spezia per il triennio 2019/2022.

#### **Art. 1 – INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Le elezioni sono indette dal Direttore in carica in via ordinaria ogni triennio accademico con apposito decreto che specifica il calendario degli adempimenti e delle operazioni elettorali; sono altresì indette elezioni suppletive dovute ad anticipata cessazione di uno o più componenti, e in tutti i casi in cui occorra integrarne il numero.

#### **Art. 2 – COMMISSIONE ELETTORALE**

1. La Commissione Elettorale è costituita da tre membri, successivamente nominata dal Direttore con decreto:
  - n° 2 Componenti individuati dal Consiglio Accademico tra i docenti di prima e seconda fascia in servizio nell'istituzione che hanno dichiarato la propria disponibilità;
  - n° 1 Componente individuato dalla Consulta degli Studenti fra gli studenti maggiorenni, iscritti ai tutti i corsi dell'istituzione.
  - Dovranno essere individuati altresì due membri supplenti che sostituiranno, in caso di impedimento, i membri effettivi.
2. Nella sua prima riunione, la Commissione Elettorale nomina il Presidente e il Segretario.
3. La Commissione Elettorale predispone il materiale necessario per le operazioni di voto, ivi compresi l'elenco dei votanti e le schede, avvalendosi della consulenza del Direttore Amministrativo e del supporto del personale amministrativo.
4. Nessuno dei componenti la Commissione elettorale può essere candidato.

### **Art. 3 – COMMISSIONE DI SEGGIO**

1. La Commissione Elettorale, di cui al precedente articolo, svolgerà anche la funzione di Commissione di Seggio.
2. Per la validità delle operazioni di voto dovrà essere garantita la presenza della maggioranza dei membri della Commissione.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

### **Art. 4 – ELETTORATO ATTIVO**

1. Per le elezioni del Consiglio Accademico hanno diritto all'elettorato attivo i docenti del Conservatorio di prima e seconda fascia di ruolo, con contratto a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso, in servizio nell'istituzione alla data della consultazione elettorale.
2. Non è considerato in servizio attivo il docente che, alla data di svolgimento delle elezioni, risulti in aspettativa senza assegni, distaccato presso altra istituzione ovvero sia sollevato dai propri impegni didattici a seguito di provvedimento disciplinare o giudiziario avente efficacia definitiva.
3. Per le elezioni della Consulta degli Studenti l'elettorato attivo è attribuito agli Studenti regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle tasse e contributi, frequentanti uno qualsiasi dei corsi di studio dell'offerta formativa istituzionale che hanno compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione elettorale.
4. Gli elenchi dell'elettorato attivo, sottoscritti dalla Commissione Elettorale, saranno affissi all'Albo del Conservatorio almeno 7 giorni prima dalla data delle votazioni. Eventuali omissioni od indebite esclusioni possono essere segnalate alla Commissione Elettorale fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. La Commissione provvede sui ricorsi disponendo l'eventuale modifica e/o integrazione degli elenchi.

### **Art. 5 – ELETTORATO PASSIVO**

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 membri.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a) otto Docenti del Conservatorio
  - b) due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Per l'elezione del Consiglio Accademico hanno diritto all'elettorato passivo i Docenti in possesso dei seguenti requisiti:
  - essere in servizio di ruolo presso il Conservatorio "Puccini"
  - aver maturato alla data di presentazione delle candidature un'esperienza professionale di almeno tre anni di titolarità e di servizio continuativo presso il Conservatorio "Puccini", possibilmente rappresentativi dell'articolazione degli indirizzi artistico-didattici del Conservatorio;
  - non aver riportato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati;
  - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati inerenti l'esercizio delle proprie funzioni oppure puniti con pena superiore nel massimo di 5 anni, salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione;
  - non essere stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio.
4. Per l'elezione della Consulta degli Studenti hanno diritto all'elettorato passivo gli Studenti maggiorenni, in regola con il pagamento delle tasse e contributi, che non hanno subito sanzioni disciplinari definitive, iscritti e frequentanti uno dei corsi di studio Afam: superiori del vecchio ordinamento, triennali e biennali. Possono essere eletti studenti neo iscritti, purché già regolarmente immatricolati.

### **Art. 6 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

1. Le candidature sottoscritte dall'interessato e corredate dall'attestazione del possesso dei requisiti di eleggibilità, dovranno pervenire, su apposito modulo alla Segreteria amministrativa (UFFICIO PROTOCOLLO), a pena di decadenza, entro il giorno

24/05/2019. Nel caso di invio tramite raccomandata AR i candidati sono tenuti, a pena di decadenza, ad anticiparne la trasmissione via fax o mediante e-mail entro il termine su-indicato.

2. La verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità viene effettuata dalla Commissione Elettorale che, in difetto, dispone l'eventuale esclusione dei candidati dalla competizione elettorale.
3. Gli elenchi dei candidati sono affissi all'albo del Conservatorio almeno 7 giorni prima dalla data delle votazioni.
4. I candidati possono ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta alla Segreteria Amministrativa.

#### **Art. 7 – MODALITA' DI VOTO**

1. Le votazioni si svolgono durante un periodo di tre giorni lavorativi. Il Seggio rimarrà aperto **dalle ore 13.00 alle ore 15.00 dei giorni 03 – 04 – 05 giugno 2019**
2. La prima votazione per la componente docenti del Consiglio Accademico è valida se vi ha preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto con arrotondamento per difetto. Nell'ipotesi del non raggiungimento del quorum, si procede ad una seconda votazione che si terrà a seguire, e il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla partecipazione al voto.
3. Per la consulta degli studenti non è previsto quorum e di conseguenza è valida la prima votazione.
4. Il voto è individuale e segreto, personale e diretto non potendo essere espresso per lettera né per interposta persona.
5. Previo accertamento dell'identità personale, a ciascun elettore ammesso al voto viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Presidente e dal Segretario della Commissione di Seggio.  
L'elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione di voto ed esprime il proprio voto barrando con una croce la casella dei candidati prescelti, riportati in ordine alfabetico sulla scheda. Nel caso di omonimia tra candidati è indicata anche la data di nascita. Il contrassegno deve essere effettuato esclusivamente con la matita copiativa fornita dalla Commissione elettorale. La scheda ripiegata è poi inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un componente il Seggio elettorale.
6. La Commissione di Seggio, su richiesta dell'elettore che ritenga di essere incorso in errore nell'espressione di voto prima di aver riportato la scheda nell'urna, provvede all'istante all'annullamento della scheda e riconsegna all'elettore una nuova scheda elettorale.
7. L'elettore può esprimere le seguenti preferenze:
  - o fino a **cinque** preferenze per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico
  - o fino a **due** preferenze per l'elezione dei componenti della Consulta degli Studenti
7. La scheda è bianca qualora non vi risulti apposto alcun segno da parte dell'elettore.
8. La scheda è nulla se è diversa da quelle predisposte dalla Commissione elettorale, se è mancante della vidimazione o se è deteriorata.
9. Il voto è nullo se la scheda reca un numero maggiore di preferenze rispetto a quelle indicate nel precedente comma, se non permette di interpretare la volontà dell'elettore, se vi è stato apposto un segno di riconoscimento, se è stata usata matita diversa da quella fornita dalla Commissione di seggio.
10. La partecipazione al voto dell'elettore è attestata da uno dei componenti della Commissione di seggio mediante firma apposta sull'elenco degli elettori.

#### **Art. 8 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche ed hanno inizio immediatamente dopo le votazioni.
2. Si procede prima allo scrutinio per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico e successivamente quello per l'elezione dei componenti della Consulta degli Studenti.
3. Al termine di ogni scrutinio il Presidente del Seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, dichiara il numero dei voti riportati da ciascun candidato e proclama gli eletti.

4. Di tutte le operazioni di voto, comprese eventuali contestazioni, viene dato atto nel verbale sottoscritto dai componenti la Commissione di Seggio.
5. Tutto il materiale elettorale ivi compreso il verbale, le schede scrutinate, le schede autenticate e non utilizzate viene consegnato alla Commissione elettorale.
6. I risultati sono resi pubblici mediante affissione all'albo del Conservatorio entro il giorno successivo alla votazione.

#### **Art. 9 – ELEZIONE DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. Risultano eletti i candidati che ottengono maggior numero di preferenze individuali valide. A parità di voti risultano eletti i candidati con maggiore anzianità di servizio nell'Istituzione ed, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 10 – ELEZIONE DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA**

1. Risultano eletti i candidati che ottengono maggior numero di preferenze individuali valide. A parità di voti risultano eletti i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

#### **Art. 11 – RICORSI**

1. Trascorsi 5 giorni dall'affissione all'Albo dei risultati elettorali, senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione elettorale da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione degli eletti.
2. La decisione è affissa all'Albo del Conservatorio.

#### **Art. 12 – NOMINA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. Il Direttore con proprio decreto provvede alla nomina del Consiglio Accademico e della Consulta degli Studenti.

#### **Art. 13 – DURATA E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

1. Tutti gli eletti assumono la carica all'atto della nomina fino al compimento del terzo anno accademico successivo.
2. I membri del Consiglio accademico non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
3. I rappresentanti degli studenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta, purché conservino i requisiti per l'eleggibilità.
4. Le riunioni del Consiglio Accademico sono convocate e presiedute dal Direttore e sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni con maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

#### **Art. 14 – INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono far parte del Consiglio Accademico i componenti del Nucleo di valutazione e, ad eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - DECADENZA**

1. Gli eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità ovvero in caso di dimissioni o di incompatibilità

#### **Art. 16 – NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento fa parte integrante del Regolamento generale di cui all'art. 4 dello Statuto.

Il Direttore  
M° FEDERICO ROVINI

Il Presidente  
f.to AVV.TO MAURIZIO SERGI